COMUNE DI VETRALLA
Provincia di Viterbo

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 22 DEL 29/06/2004

ADEGUATO AL T.U. APPROVATO CON D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 33 DEL 13/07/2007

MODIFICATO E INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 24/2/2011

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI 2

TITOLO II
ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI COMUNALI 3

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 4

TITOLO IV
COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA 6

TITOLO V
GLI ORGANI ISTITUZIONALI 6

TITOLO VI
SERVIZI COMUNALI 11

TITOLO VII
CONVENZIONI – CONSORZI ACCORDI DI PROGRAMMA 13

TITOLO VIII
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO 13

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Vetralla è un Ente Locale Territoriale il quale ha la rappresentatività generale della comunità, autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato. Cura gli interessi della comunità, promuove e coordina il suo sviluppo.

2. Le norme statutarie incompatibili con principi inderogabili di nuove leggi, si intendono abrogate.

3. Il Comune di Vetralla esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

4. Il presente statuto stabilisce, inoltre, le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, con le modalità previste dal regolamento.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Il Comune esercita le proprie funzioni ed espleta i servizi attribuiti nell'ambito del territorio così come delimitato dalle leggi nazionali e regionali.

2. Concorre agli obiettivi dei piani e programmi statali e regionali, attuandoli per quanto di competenza.

3. Ai fini delle attività decentrate, il territorio è ripartito nel centro di Vetralla e nelle tre zone omogenee di Cura, Tre Croci e Cinelli**.** La Botte.

4. La popolazione comunale è formata da tutti i soggetti anagraficamente iscritti nei registri comunali e che abbiano la propria residenza nel territorio del Comune. Sono comunque soggetti alle regole del presente statuto e delle altre determinazioni comunali, anche tutti gli altri cittadini fintanto che si trovano nel territorio o siano contribuenti del Comune.

Articolo 3
Interessi collaborativi

1. Il Comune si impegna a dar luogo alla più ampia collaborazione con gli organi statali, regionali, provinciali, con la Comunità Montana e la comunità Europea, nonché con gli altri Comuni al fine del coordinamento della propria attività per il perseguimento nel maggiore possibile grado di interessi pubblici del paese.

2. Esso informa la propria attività alla massima collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati comunque interessati ai problemi della propria collettività locale e orienta la propria organizzazione al fine di consentire la più ampia partecipazione popolare alle scelte amministrative e promuove la partecipazione dei cittadini dalle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione, adottando, altresì, ogni strumento utile che consenta agli stessi l'esercizio dell'autonoma iniziativa.

3. il Comune si pone l'obiettivo di valorizzare, anche nel rispetto e nella comunità della tradizione, il contributo che alla collettività comunale deriva dalla olivicoltura e dalle altre attività tradizionali, si impegna altresì a tutelare e ad esaltare i valori dei beni culturali esistenti nel proprio territorio con particolare riferimento alle testimonianze archeologiche – storiche – monumentali e paesaggistico-ambientali.

4. Il Comune si impegna:

   a) a rispettare il tradizionale "Sposalizio dell'Albero" ricorrente ogni 8 maggio, nell'intento della tutela sviluppo e protezione costante del patrimonio boschivo;

   b) ad attivare tutte le iniziative atte a valorizzare e conservare le memorie e la cultura locali.

   c) A rispettare e valorizzare il gemellaggio con la città di Venezia.

Articolo 4
Segni distintivi

1. Il Gonfalone del Comune è depositato presso la Casa Comunale ed è rappresentato da uno stendardo con fondo bianco e croce rossa con Stemma Comunale. Esso è composto da piante di vite con tralci e pampini da cui pendono grappoli di uva nera e bianca su sfondo azzurro con sovrastante corona formata da cinque torri e scritta "Città di Vetralla" e nella parte inferiore un ramoscello di olivo e uno di quercia uniti da una fascia tricolore.

2. La Giunta Comunale determina con proprio atto la partecipazione del Gonfalone a cerimonie ufficiali o pubbliche. L'insegna deve essere abbinata alla Bandiera Nazionale, accompagnata dal Sindaco o da un suo delegato e scortata dai Vigili Urbani.

3. E' vietato l'uso e la riproduzione dello Stemma per fini non istituzionali. La Giunta Comunale, con motivata deliberazione, può autorizzarne la riproduzione anche per l'utilizzo quale logo per pubblicazioni di valore culturale, turistico e sociale patrocinate dal Comune di Vetralla.

Articolo 5
Principi operativi

1. Il Comune si impegna a favorire la crescita e lo sviluppo culturale, sociale, economico e morale dei propri cittadini, senza differenze né di razza, né di sesso, né di religione o culto, né di condizioni sociali e culturali, ed attua allo scopo ogni iniziativa pertinente.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune

   a) Promuove un organico assetto del territorio salvaguardandone l'integrità;

   b) Con idonea politica ecologica, favorisce lo sviluppo economico di ogni settore;

   c) Promuove il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini, avvalendosi della effettiva partecipazione dei cittadini attraverso l'esame di petizioni, istanze e proposte con le garanzie dettate dal presente Statuto.

   d) Curerà la realizzazione di iniziative volte ad assicurare la partecipazione attiva della donna alla vita politica, amministrativa, sociale ed economica favorendo una politica effettiva di pari opportunità.

   e) L'Amministrazione comunale adotta tutte le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle donne che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia

   f) Il Comune, nell'ambito delle leggi speciali in materia, adotta tutte le misure atte a favorire e ad attuare il voto per gli extracomunitari e apolidi residenti dal almeno 5 anni, e con regolare permesso di soggiorno, nel proprio territorio.

3. Il Comune si impegna a promuovere una politica di pace e solidarietà.

4. Per il perseguimento dei principi operativi, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento.

TITOLO II

ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI COMUNALI

Articolo 6
Pubblicità degli atti.

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici ed estensibili ai cittadini.

2. L'Amministrazione Comunale porta a conoscenza dei soggetti interessati i provvedimenti che li riguardano: mediante affissione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line, nel caso di provvedimenti che riguardano una pluralità di cittadini, ovvero mediante notificazione individuale, nel caso di atti relativi ad uno o più soggetti fisici o giuridici precisamente determinati anche con l'utilizzo di sistemi informatici automatizzati e di ampia diffusione.

3. Nel caso di soggetti fisici non residenti nel territorio comunale o di soggetti giuridici aventi la sede fuori del territorio stesso, la notifica dell'atto si dà per avvenuta dopo il quindicesimo giorno della pubblicazione dell'atto medesimo all'Albo Pretorio on line del Comune. In tale ultimo caso, l'Amministrazione comunale se ha notizia di un recapito degli interessati, provvede comunque a comunicare agli stessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'avvenuta pubblicazione stessa.

Articolo 7
Accesso ed informazione.

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso, gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle società partecipate e delle istituzioni, sono pubblici, con le limitazioni di cui sopra.

5. L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio on line, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti amministrativi adottati dal Comune, nel rispetto della normativa vigente.

6. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

7. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

8. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 della legge

7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8
Associazioni per la partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'azione delle forme associative e di volontariato e l'intervento dei singoli cittadini nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale approva un apposito regolamento che rende concretamente attuabili tali diritti sia per quanto concerne il sostegno all'associazionismo ed al volontariato, sia per quanto concerne le modalità di partecipazione nelle forme delle consultazioni, delle petizioni e delle proposte.

Articolo 9
Consulte Comunali

1. Sono istituite le Consulte Comunali formate da rappresentanti di associazioni cittadine operanti nello stesso campo.

2. Il Comune prevede assemblee popolari consultive per problemi di interesse collettivo.

Articolo 10
Referendum

1. L'Amministrazione Comunale può indire referendum propositivi, abrogativi e consultivi per tutte le materie di propria competenza, chiamando a parteciparvi tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali. L'esercizio del referendum è disciplinato con apposito regolamento da approvare in Consiglio Comunale.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe; su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

   a) il 10 per cento del corpo elettorale (almeno 1000);

   b) il Consiglio Comunale

4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. La consultazione non può avere luogo in coincidenza delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

6. Entro 60 giorni o comunque entro un maggior arco temporale determinato dal rispetto di vincoli o disposizioni normative vigenti, dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti.

7. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie, deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 11
Partecipazione procedimentale

1. Il Comune garantisce conoscenza, informazione e verifica dei risultati anche con sistemi informativi e statistici.

2. Tutti i cittadini che dimostrino di essere interessati ad un procedimento amministrativo in atto presso l'Amministrazione Comunale e che ne facciano richiesta, devono essere sentiti anche in contraddittorio fra loro e con l'Amministrazione.

3. A tal uopo, l'Amministrazione indice apposite riunioni, invitando i soggetti che intendono parteciparvi e che dimostrino di essere interessati al procedimento in corso.

4. La convocazione ha luogo mediante notificazione individuale o, nel caso di pluralità di soggetti, mediante avvisi al pubblico tramite manifesti e comunque con pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

5. E' consentita altresì la presentazione di memorie, istanze e documenti.

6. Nel provvedimento finale deve darsi atto dell'esame delle ragioni proposte e dei motivi per i quali esse sono state accolte o meno dall'Amministrazione.

7. Le regole procedimentali sono individuate nell'apposito regolamento.

8. Per ogni procedimento deve essere indicato il Responsabile del Procedimento stesso, la struttura amministrativa cui lo stesso fa capo, il termine per l'emissione del provvedimento finale collegato al procedimento medesimo e le modalità di consultazione degli atti.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 12
Assetto organizzativo

1. Le unità organizzative dell'Amministrazione Comunale la cui attività e la cui organizzazione sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di controllo degli Organi di governo del Comune sono coordinati dal Segretario Generale, il quale può, altresì, impartire ai Responsabili dei Servizi e/o Settori le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'indirizzo stabilito dai medesimi organi di governo.

2. Al Segretario Generale sono attribuite le competenze di cui all'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. In particolare spettano al Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, la direzione, la vigilanza, il coordinamento degli uffici, la responsabilità degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni unitamente al funzionario preposto.

3. Il Segretario Generale, inoltre, esercita ogni altra funzione attribuitagli da leggi specifiche, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dispone in ordine alle competenze, ai requisiti e attribuzioni.

5. La dotazione organica dell'Ente è definita con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto dei princìpi fissati dal D.Lgs. n. 267/2000 e delle vigente normativa in materia. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

Articolo 13
Ripartizione degli uffici e preposizione.

1. Gli uffici comunali sono raggruppati in Settori aventi carattere di omogeneità ed interrelazionalità. Il numero di tali Settori e la struttura organizzativa del Comune, è approvata con deliberazione della Giunta Comunale nell'ambito delle competenze di carattere organizzativo attribuitegli ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. A ciascun Settore è preposto un Funzionario dell'Amministrazione, incaricato della relativa posizione organizzativa, in possesso della qualifica apicale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 267/2000 individuato dal Sindaco, con proprio provvedimento. Lo stesso è tenuto ad apporre il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione della Giunta e del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

3. La titolarità del Settore è conferita dal Sindaco con proprio provvedimento per la durata fissata nel medesimo e non può comunque superare la durata del mandato amministrativo del Sindaco. Il Responsabile continua ad esercitare i suoi compiti fino a che non sia intervenuta la nomina del nuovo.

4. Il Responsabile del settore può essere rimosso dall'incarico nel caso che il settore stesso non abbia prodotto risultati adeguati alla sua potenzialità. In tal caso la rimozione dovrà essere adeguatamente motivata, con specifico riferimento ai risultati raggiunti e a quelli raggiungibili.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale e degli Assessori.

6. Il Comune destina locali, attrezzature e risorse strumentali per l'attività dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Articolo 14
Aree funzionali

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la struttura organizzativa del Comune può prevedere l'istituzione di aree funzionali comprendenti più Settori. In tal caso, è preposto alla Direzione dell'Area un Funzionario di qualifica apicale dell'Ente, scelto sulla base dell'attitudine a ricoprire il posto, nonché degli altri elementi da individuare nell'apposito regolamento.

~~2.~~ La nomina ha la durata fissata nel relativo decreto sindacale e non può comunque superare la durata del mandato amministrativo del Sindaco. Il Responsabile continua ad esercitare i suoi compiti fino a che non sia intervenuta la nomina del nuovo.

3. L'incarico può anche essere anticipatamente revocato, nel caso i risultati raggiunti non possano considerarsi soddisfacenti, rispetto ai programmi proposti e alle potenzialità esistenti, con deliberazione di Giunta adeguatamente motivata, con specifico riferimento ai risultati raggiungibili e a quelli prodotti in concreto.

4. Il Responsabile dell'Area Funzionale può essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 267/2000 tra soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente.

Articolo 15
Trattamenti economici per incarichi

~~1.~~ Al Responsabile dell'Area Funzionale, se assunto dall'esterno, spetta un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. La spesa derivante dal contratto è compresa nella spesa complessiva di personale dell'Ente**.**
2. Gli impiegati dell'Amministrazione che vengano incaricati di ricoprire, in via temporanea, per qualunque ragione, posti che comportano l'espletamento di funzioni superiori a quelle della

qualifica di appartenenza, hanno diritto ad una integrazione economica corrispondente alla differenza tra il trattamento economico spettante alla qualifica superiore e quello della qualifica di appartenenza nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalle norme contrattuali in vigore.

3. In ogni caso lo svolgimento delle funzioni superiori non dà titolo all'inquadramento nella qualifica superiore.

Articolo 16
Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per funzionari direttivi e/o responsabili di aree funzionali

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti in dotazione organica di funzionario direttivo o funzionario responsabile di area funzionale o per posti al di fuori della dotazione organica delle medesime figure ed in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente.

Articolo 17
Ufficio del Vice Segretario Generale

1. E' istituito l'ufficio del Vice Segretario Generale.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità e i criteri di nomina del Vice Segretario, nonché le funzioni ad esso attribuite. Il soggetto nominato Vice Segretario Comunale continua ad esercitare la responsabilità del Settore cui è preposto.

Articolo 18
Conferenza dei servizi e vicarietà

1. Nei casi in cui la proposta di deliberazione sulla quale deve essere reso il parere di cui all'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sia particolarmente complessa, è ammissibile che i pareri dei Responsabili dei Settori interessati vengano resi contestualmente in una conferenza dei Servizi convocata su iniziativa del Sindaco e/o del Segretario Generale, anche su segnalazione di uno dei Responsabili dei Settori interessati.

2. Nel caso di assenza o di impedimento del responsabile del Settore le relative funzioni sono esercitate, in via vicaria, senza diritto a compenso alcuno, dal dipendente con qualifica più elevata o, a parità di qualifica, dal dipendente con maggiore anzianità di servizio.

Articolo 19
Diritto di difesa

1. Nei procedimenti disciplinari instaurati a carico dei dipendenti comunali deve essere sempre garantito il diritto alla difesa, sia permettendo la presentazione e l'estrazione di documenti e di memorie, sia prevedendo l'assistenza tecnica ai soggetti inquisiti, secondo le regole all'uopo previste nell'apposito Regolamento e nel contratto di lavoro.

TITOLO IV

COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA

Articolo 20
Aspetti collaborativi

1. L'Amministrazione Comunale informa la sua attività alla massima collaborazione con gli altri Comuni e, in particolare, con quelli il cui territorio è ricompreso nella medesima Provincia.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, per la nomina del Direttore Generale.

3. A tal uopo, istituisce un interscambio di informazioni con gli altri Comuni della Provincia e si impegna a sentire le Amministrazioni medesime in tutti i casi di attività che possa, in qualche modo, interessare i Comuni stessi.

Articolo 21
Rapporti con la Provincia

1. L'Amministrazione Comunale comunica tempestivamente secondo le regole stabilite dalla Legge Regionale, tutti gli elementi indispensabili alla Provincia per l'emanazione del Piano Territoriale di Coordinamento e dei Programmi Pluriennali di sua competenza, avanzando le proposte che ritiene idonee all'inserimenti nei Piani e Programmi medesimi.

2. Ogni variante al Piano Regolatore Generale del Comune e ogni atto esecutivo dello stesso strumento urbanistico, nonché qualsiasi opera pubblica approvata e da porre in essere nel territorio comunale, sarà tempestivamente comunicata alla Provincia perché questa ne possa tenere conto nell'adozione e nella modificazione del Piano Territoriale di Coordinamento.

3. Le opere pubbliche di interesse statale, da eseguire nel territorio comunale ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 616 del 1977, sono parimenti comunicate alla Provincia.

TITOLO V

GLI ORGANI DI GOVERNO

Articolo 22
Organi di Governo

1. Sono organi di governo del Comune:

   - Il Consiglio Comunale
   - La Giunta Comunale
   - Il Sindaco

Articolo 22 bis

1. Il Consiglio Comunale può dotarsi della figura istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 23
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è composto dai soggetti eletti secondo la normativa legislativa in vigore.
   Il Consiglio comunale è composto di 16 membri escluso il Sindaco.

2. Dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa che vanno assicurate con servizi, attrezzature e risorse finanziarie da determinare in sede regolamentare.

4. Il Sindaco, o Presidente del Consiglio Comunale se eletto, convoca il Consiglio e ne dirige i lavori e le attività, assicurando altresì un' adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Il Consiglio procede nei termini di legge agli adempimenti prescritti dalla normativa in materia.

6. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni permanenti a rappresentanza proporzionale, individuabili nelle seguenti materie: Affari Generali, Personale, Bilancio e Contabilità, Rapporti Istituzionali, Industria, Artigianato, Commercio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Pubblica, Edilizia Privata, Servizi Pubblici, Servizi Sociali, Sanità, Assistenza e Beneficenza, Cultura, Sport, Spettacolo, Folklore, Turismo, Pubblica Istruzione, Tematiche di Pace, Agricoltura, Patrimonio Comunale, Ambientale e Tutela del Territorio.

7. La composizione ed il numero delle Commissioni suddette avrà luogo con l'assegnazione di Consiglieri Comunali, con una ripartizione che tenga conto della consistenza numerica di ciascun gruppo in Consiglio Comunale. Ogni Commissione si compone di un numero di membri pari ai gruppi consiliari regolarmente costituiti, nominati dal Sindaco su designazione dei rispettivi capigruppo consiliari. Il peso assegnato ad ogni componente è pari al numero dei Consiglieri facenti parte del gruppo che lo stesso rappresenta.

8. Il Presidente di ciascuna Commissione sarà eletto nel seno della Commissione stessa nella prima seduta della medesima.

9. Le Commissioni suddette hanno poteri istruttori, consultivi e referenti. Non possono, in ogni caso, avere poteri deliberativi neppure per delega espressa.

10. Il Consiglio Comunale e le Commissioni Consiliari svolgono la loro attività in sedute pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento per il funzionamento e l'istituzione.

11. Il Regolamento medesimo dovrà garantire tempestiva ed idonea pubblicità delle sedute, del luogo e degli argomenti in discussione: utilizzazione ed approntamento di idonee strutture che consentano la presenza del pubblico ai lavori; deposito presso apposito ufficio comunale degli atti principali e della documentazione in visione dei cittadini, riguardanti argomenti di maggiore rilievo ed importanza per la collettività locale.

Articolo 23 bis
Il Presidente del Consiglio

1. Qualora il Consiglio Comunale si avvalga della figura istituzionale del Presidente del Consiglio sarà previsto quanto segue:

a - nella sua prima seduta il Consiglio elegge, tra i suoi componenti, il Presidente secondo le modalità fissate dal regolamento.

b – Il Consiglio Comunale di Vetralla è convocato dal Presidente, che ne dirige i lavori e le attività, elabora, sentito il Sindaco di concerto con i capigruppo, l'ordine del giorno, la data e l'orario di convocazione del Consiglio Comunale.

Articolo 24
I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolate dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nelle elezioni, ha riportato la cifra elettorale più alta, che si ottiene sommando ai voti di lista i voti individuali. A parità di cifra individuale, viene nominato il più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di

surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. Le relative surroghe devono avvenire entro e non oltre dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

6. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000**.**

7. Gli uffici dell'Amministrazione sono tenuti a fornire ai Consiglieri gli atti e le notizie che questi ritengano utili al miglior espletamento del loro mandato.

8. Il Consigliere Comunale decade, altresì, dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria.

9. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche su istanza di un settore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

10. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

11. Al Consigliere viene comunque garantito il diritto di far valere le cause giustificative che non gli hanno consentito di assicurare la presenza alle sedute consiliari.

12. Le giustificazioni dovranno essere prodotte almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare che tratterà l'argomento dovendosi il Consiglio pronunciare sulle stesse.

13. Ai Consiglieri compete un gettone di presenza nella misura fissata dalla legge.

Articolo 25
Diritti e doveri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla Legge, sono disciplinate dal Regolamento.

2. Essi possono presentare interrogazioni rivolte alla Giunta Comunale, ovvero anche al Sindaco o ai singoli Assessori e possono presentare mozioni al Consiglio Comunale.

3. Gli stessi hanno, altresì, il potere di iniziativa su ogni deliberazione ricadente nella competenza propria del Consiglio Comunale.

4. Il Consigliere Comunale può chiedere atti e notizie agli uffici dell'Amministrazione allorquando questi siano utili per l'espletamento del proprio mandato. A tal fine lo stesso è tenuto a presentare un'apposita istanza scritta in carta libera nella quale dichiara, appunto, tale utilità.

5. Il Regolamento prevederà le modalità operative per la disciplina concreta per il rilascio degli atti e delle notizie di cui al comma precedente, anche con riferimento alle esigenze organizzative dell'Amministrazione, ma tenendo conto della prioritaria esigenza di cui al comma 2.

6. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolate dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

Articolo 26
Gruppi Consiliari

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti dalle liste che hanno riportato rappresentanti a seguito della consultazione elettorale. Ciascun raggruppamento nomina un capogruppo

2. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati con i candidati a Sindaco per i gruppi di minoranza, e con il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti per quello di maggioranza.

3. I Consiglieri che durante il mandato elettorale intendono appartenere a gruppi diversi da quello in cui sono stati eletti, possono costituirsi in altro gruppo, diverso anche nella denominazione, da quello scaturito dalle consultazioni elettorali. I gruppi così costituiti non possono essere in numero maggiore di due e devono essere composti da almeno due consiglieri. Qualora in particolari situazioni, alcuni Consiglieri non dovessero riconoscersi in nessuno dei gruppi come sopra detto, è consentita la costituzione di un ulteriore gruppo denominato "gruppo misto".

Articolo 27
Competenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo del Comune.

2. E' competente in tutte le materie espressamente indicate nell'art. 42 del T.U. approvato con D.Lgs.

n. 267 del 18/08/2000 e nelle altre norme dello stesso nonché del presente Statuto.

3. Esso è altresì competente in tutti i casi in cui l'Amministrazione è tenuta a manifestare per la prima volta la propria volontà circa una iniziativa che concerne la tutela degli interessi della comunità locale.

4. Esprime gli indirizzi in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

5. Il Consiglio, semestralmente, verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori e ne può richiedere la definizione ed il conseguente adeguamento qualora ne rilevi il mancato adempimento.

6. Non è ammessa delegazione di funzioni al Consiglio Comunale né alla Giunta Municipale né agli altri organi del Comune.

Articolo 28
Sessioni, convocazioni e funzionamento

1. L'attività del Consiglio si svolge secondo le disposizioni del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" che dovrà prevedere, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.

2. Il Regolamento dovrà indicare, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare, a tal fine, il Sindaco.

3. Il Regolamento viene approvato a maggioranza assoluta.

4. L'attività viene svolta in sessioni consiliari.

Articolo 29
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina, da parte delle competenti autorità, di un Commissario ai sensi della vigente normativa.

Articolo 30
Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Essa collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi del Consiglio e svolge attività di impulso e propositive.

3. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. e' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri assegnati al Comune, con arrotondamento all'unità superiore, computando a tal fine il Sindaco.
6. Il Sindaco è Presidente della Giunta e procede alla nomina della stessa scegliendo gli assessori fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere che ricoprano o meno tale carica.

7. Possono essere nominati alla carica di Assessore anche i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale purchè in possesso dei requisiti di legge, di specifica competenza ed esenti da conflitti di interesse.

8. La Giunta tiene normalmente le sue sedute non aperte al pubblico. Può peraltro deliberare di operare in seduta pubblica, quando lo ritenga necessario a norma delle vigenti disposizioni di legge

Articolo 31
Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale, secondo le disposizioni della normativa in vigore, ed è membro del Consiglio Comunale

2. Nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dando le motivate comunicazioni al Consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento.

Articolo 32
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco:

a) Ha la rappresentanza generale dell'Ente
b) Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune
c) Coordina l'attività dei singoli assessori
d) Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta.
e) Impartisce direttive al Segretario Generale in ordine agli indirizzi funzionali o di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
f) Ha facoltà di delega.
g) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentiti la Giunta ed il Consiglio.
h) Può concludere accordi con soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
i) Convoca i comizi per i referendum consultivi.
j) Adotta le ordinanze.
k) Nomina il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all'alto di cui all'art. 99 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
l) Emette provvedimento in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.
m) Assegna alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta.
n) Adotta provvedimenti concernenti il personale, non assegnati dalla legge e dal regolamento comunale alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Generale.
o) Nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi e attribuisce e definisce gli incarichi di coordinamento di settori di attività nel rispetto delle procedure di informazione sindacale, acquisito il parere del Segretario Generale.
p) Coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri regionali, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi.
q) Coordina ed organizza, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
r) Fa pervenire all'ufficio del Segretario Generale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta.
s) Nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed altre Istituzioni sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio;
t) Nomina il Direttore Generale.

Articolo 33
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici comunali e servizi, informazioni e atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti o informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
e) collabora con i Revisori dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 34
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio se nominato, relativamente ai punti b) e c):

a) presenta al Consiglio, entro 30 giorni dalla nomina della Giunta e sentita la stessa, le linee programmatiche che intende attuare nel corso del proprio mandato
b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata dal 1/5 dei Consiglieri, provvede alla convocazione in un termine non superiore a 20 giorni
c) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
d) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
e) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede.

Articolo 35
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico ed è colui che, nell'ordine della Giunta, segue immediatamente il Sindaco.

2. il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Nel caso di contemporanee assenze o di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni un Assessore secondo l'ordine di nomina del provvedimento del Sindaco.

4. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco e agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge.

Articolo 36
Termini

1. Gli atti deliberativi sono sottoposti ai controlli previsti da leggi e regolamenti.

2. Nei casi in cui è previsto gli atti individuali o collegiali sono sottoposti al controllo di gestione.

Articolo 37
Pubblicità ed esecutività degli atti

1. Tutte gli atti Consiliari e di Giunta sono pubblicate per quindici giorni consecutivi mediante affissione all'Albo Pretorio on line salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge.

2. Le deliberazioni stesse diventano esecutive dieci giorni dopo la loro pubblicazione.

3. Nei casi di deliberazioni dichiarate urgenti le stesse diventano esecutive immediatamente dopo la loro adozione.

Articolo 38
Pareri obbligatori

1. Relativamente ai pareri previsti dall'art. 49 e dall'art. 153 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed a quello di cui all'art. 16 della Legge n. 241/90, la proroga per l'emanazione dei pareri stessi e la decisione di procedere senza i pareri medesimi, sono prese dall'organo assembleare o collegiale, nella cui competenza rientra l'emanazione del relativo provvedimento.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile dei servizi di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

TITOLO VI

SERVIZI COMUNALI

Articolo 39
Definizione e categorie dei Servizi pubblici

1. Sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, oltre quelli ad essa attribuiti per legge, tutti i servizi la cui concreta erogazione sia diretta a produrre un beneficio alla collettività locale, di cui il Comune è Ente esponenziale.

2. A questo fine, si intende per servizio l'attività con la quale si produce un' utilità diretta a conseguire un beneficio per la collettività locale.

3. L'utilità di cui al comma precedente deve anche essere tesa a finalità sociali ovvero a mere prospettive di sviluppo e di promozione di attività in essere nell'ambito del territorio comunale.

4. Sono compresi nei servizi pubblici anche quelli che abbiano per oggetto la produzione di beni.

Articolo 40
Gestione dei servizi

1. In economia, e cioè con la istituzione di un apposito ufficio comunale a cui sia demandata la gestione operativa di uno o più servizi; in ogni caso la gestione in economia è ammessa soltanto quando si tratti di attività di modeste dimensioni, per le quali non è opportuno procedere con le altre forme gestionali e sempre che l'organo comunale preveda la presenza di soggetti con qualificazione specifica per la relativa attività.

2. In concessione o in appalto a terzi, a seconda che l'affidamento del servizio comporti o meno il trasferimento di poteri pubblici. In entrambi i casi la scelta del concessionario o dell'appaltatore dovrà avere luogo secondo le regole stabilite nel relativo Regolamento dei contratti comunali;

3. Per mezzo dell' istituzione di apposite aziende speciali comunali, di cui al successivo articolo 42 per la gestione di servizi privi di rilevanza economica e imprenditoriale;

4. A mezzo di apposite istituzioni, di cui al successivo articolo 43, per garantire servizi di natura sociale e servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

5. Con la costituzione, ai sensi di legge, di Società di capitali a rilevanza economica o non, compartecipata o a capitale interamente pubblico.

A mezzo di convenzione, intendendosi per tale un accordo complesso con soggetti pubblici e privati per la regolamentazione di una serie di attività che possono anche essere regolamentate con successivi Contratti o Provvedimenti Amministrativi.

Articolo 41
Competenza consiliare

1. Il Consiglio Comunale determina con propria deliberazione quali forme gestionali debbano assumere i vari servizi che fanno capo all'Amministrazione Comunale.

Articolo 42
Aziende Speciali

~~1.~~ L'Azienda speciale è istituita con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale per la gestione di quei servizi comunali privi di rilevanza economica**.**

2. Gli eventuali trasferimenti dall'Amministrazione Comunale operati per coprire possibili costi sociali sono considerati alla stregua di entrate speciali dell'Azienda: essi non possono mai essere richiesti specificatamente per pareggiare il bilancio.

3. L'Azienda Speciale è un ente strumentale dell'Amministrazione Comunale: essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è altresì dotata di autonomia imprenditoriale secondo quanto indicato nel proprio statuto.

4. Lo Statuto dell'Azienda Speciale è approvato dal Consiglio Comunale e in esso sono previsti i caratteri operativi dell'Azienda stessa, la sua organizzazione, i rapporti con l'Amministrazione Comunale e quant'altro è necessario al funzionamento della medesima.
5. Le modifiche dello Statuto sono parimenti approvate dal Consiglio Comunale, anche se proposte dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale.

6. Sono organi dell'Azienda Speciale:

   a) Il Consiglio di Amministrazione: la nomina, la revoca e la durata in carica dei cui componenti sono previsti nello Statuto dell'Azienda;

   b) Il Presidente dell'Azienda, che è anche presidente del Consiglio di Amministrazione e la cui nomina e revoca sono previste dallo Statuto nell'ambito dei Consiglieri di Amministrazione;

   c) Il Direttore dell'Azienda la cui nomina e revoca sono previste nello Statuto e al quale è attribuita, secondo le regole parimenti stabilite nello Statuto, la responsabilità della gestione dell'Azienda;

   d) Il Collegio dei Revisori dei Conti: la nomina, la revoca e la durata in carica del quale è prevista nello Statuto dell'Azienda speciale.

7. Lo Statuto dell'Azienda Speciale può prevedere altre forme di controllo e di verifica della gestione.

8. L'Amministrazione Comunale conferisce il capitale di dotazione iniziale e può reintegrarlo allorquando ritiene che la sua diminuzione non deriva da fattore connessi con caratteri di mancata imprenditorialità della gestione.

9. Negli altri casi di perdita del capitale in dotazione,l'Azienda è sciolta e posta in liquidazione.

10. Il Consiglio Comunale esercita la vigilanza sulle Aziende Speciali, determina le finalità e gli indirizzi delle stesse, approva gli atti fondamentali delle medesime, quali indicati nello Statuto delle singole aziende e verifica i risultati della gestione.

Articolo 43
Istituzioni

1. l'Istituzione è un ente strumentale dell'Amministrazione Comunale, dotato di autonomia di gestione e posta in essere per garantire servizi di natura sociale e servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

2. l'istituzione opera secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale e nell'ambito di fondi ad essa attribuiti dalla pianta organica.

3. L'autonomia gestionale ad essa attribuita si esplica nella predisposizione dei programmi operativi per la resa del servizio ed in tutte quelle attività che attengono alla concreta operatività della gestione nell'ambito delle direttive emanate dal Consiglio Comunale.

4. L'Istituzione è tenuta ad operare con criteri di efficienza e di economicità e deve tendere al pareggio del proprio bilancio. Gli eventuali sbilanci derivanti da costi sociali sono coperti da opportuni stanziamenti di bilancio.

5. Sono organi dell'Istituzione:

   a) Il Consiglio di Amministrazione, che è composto di tre membri, nominati tra soggetti in possesso di adeguata esperienza, cultura e professionalità sia nel campo specifico in cui l'Istituzione deve operare, sia nel campo gestionale. Essi sono nominati dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, con il rispetto delle minoranze e dallo stesso sono revocati allorquando si manifestino evenienze per le quali non è possibile la continuazione del mandato;

   b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è eletto dallo stesso Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri;

c) Il Direttore, che è impiegato dell'Ente Locale e a cui compete la responsabilità della gestione dell'Istituzione.

6. Lo specifico Regolamento Comunale determina i modi di costituzione delle Istituzioni, il loro funzionamento, i rapporti con il Consiglio Comunale, i poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, i casi di incompatibilità, le funzioni ed il reclutamento del Direttore e quant'altro necessario per il funzionamento delle stesse.

7. Le funzioni di controllo contabile interno sono esercitate dal Revisore dei Conti dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 44
Le società per azioni o a responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali, relativamente alla rilevanza economica, il Consiglio Comunale, secondo le leggi in materia, può costituire e/o promuovere la costituzione di società a capitale interamente pubblico o società a capitale misto pubblico-privato

2. Il Consiglio Comunale approva l'atto costitutivo delle Società e individua la composizione del Consiglio di Amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio sindacale o di revisione dei conti, salvaguardando le norme legislative e statutarie sulla pari opportunità.

3. Nell'atto costitutivo dovrà essere sempre salvaguardata una rappresentanza del Comune in percentuale alla sua partecipazione

4. La titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge e al presente statuto e, pertanto, secondo quanto dispone l'art. 67 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore Comunale.

5. Almeno una volta l'anno il Sindaco, o suo delegato, darà comunicazioni al Consiglio Comunale dell'attività svolta dagli Enti o Società partecipate dal Comune.

TITOLO VII

CONVENZIONI – CONSORZI ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 45
Modalità operative

1. L'attività del Comune può prevedere la cooperazione con altri Enti Pubblici e soggetti privati.

2. Si può prevedere, nei casi in cui ciò sia consonante con gli interessi della comunità locale, la stipula di convenzioni, la costituzione di consorzi e la definizione di accordi di programma.

3. Gli accordi di programma sono sottoscritti dal Sindaco previa apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO VIII

CONTROLLO ECONOMICO – FINANZIARIO

Articolo 46
Obblighi dei Responsabili dei servizi

1. I Responsabili dei Servizi e degli Uffici verificano la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli indirizzi indicati dal Consiglio Comunale, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. I Responsabili, con apposite relazioni, indirizzano osservazioni e suggerimenti all'Assessore al bilancio ed adempiono ai compiti e funzioni loro attribuiti dalle leggi e regolamenti in materia.

Articolo 47
Verifiche contabili

1. Le verifiche contabili sono effettuate periodicamente come stabilito dal Regolamento di Contabilità.

Articolo 48
Revisori dei Conti

1. Il Revisore unico dei Conti, quale organo di revisione economico-finanziaria, si avvale, per le sue funzioni della struttura e del personale del Comune.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge.

3. Indirizza proposte e suggerimenti alla Giunta ed al Consiglio Comunale tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Invita, quanto se ne ponga la necessità, il Consiglio ad adottare i provvedimenti occorrenti per riportare in equilibrio la gestione.

5. Il Revisore ha facoltà di richiedere direttamente a tutti gli uffici, atti e chiarimenti necessari all'esercizio delle funzioni ad esso affidate-

6. Può accedere ai dati elaborati dal Nucleo di Valutazione per il Controllo di Gestione.

Articolo 49
Riequilibrio della gestione

1. Il Consiglio Comunale, sulla base della situazione aggiornata del bilancio, trasmessa dalla Giunta, ed anche di eventuali proposte fatte pervenire dagli Organi preposti al controllo e verifica, adotta, quando se ne presenti la necessità, anche in corso di esercizio, i provvedimenti occorrenti per riportare in equilibrio la gestione.

Articolo 50
Controllo di gestione

1. Il Nucleo di valutazione oltre a svolgere le funzioni già attribuite con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, si occupa dell'elaborazione e dell'analisi degli elementi necessari per l'espletamento del controllo della gestione fondato, tra l'altro, su rilevazioni contabili riferite a singoli centri di costo e sulle risultanze della contabilità dell'Ente.

2. I Regolamenti individuano la composizione, i requisiti, i compiti e le funzioni del Nucleo di Valutazione per il controllo economico e di gestione, nonché i metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.